

Interpella n. 2/ 2022

**Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro**  
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**Oggetto:** Interpella ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all' "obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 (Dlgs 81/08 e con". Seduta della Commissione del 20 ottobre 2022.

La Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha avanzato tramite di interpello per conoscere l'operato di questa Commissione, in merito alle seguenti problematiche: "1.) in l'obbligo di sorveglianza sanitaria: 1) se da collegarsi esplicitamente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18 sono comuni esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazioni in essi contenute; 2) ovvero se, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e delle loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per le mansioni specifiche e non limitate alle previsioni di cui all'articolo 41".

Di riguardo, precisa che:

- l'articolo 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Definizione», al comma 1, lettera m), definisce la "sorveglianza sanitaria" come: "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa";
- l'articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Obblighi del datore di lavoro e del dirigente», al comma 1, lettera c), pare, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 1) del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l'obbligo di "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo";
- lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro "nell'affidare i compiti ai lavoratori" ha l'obbligo di "tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in